

A.G.C. 20 - Assistenza Sanitaria - Deliberazione n. 1038 del 28 maggio 2009 - Attività riabilitativa isola di Capri - deroga.

PREMESSO:

- che l'articolo 9 della legge regionale 15/03/1984, n. 11, ha stabilito che "i Comuni, le Comunità Montane e le UU.SS.LL., per le rispettive competenze, in carenza di proprie strutture, possono stipulare rapporti convenzionali con Enti pubblici o privati e associazioni di volontariato senza fini di lucro per la gestione dei presidi e delle attività per l'assistenza di portatori di handicaps";
- che il Regolamento allegato alla citata L.R. 11/1984, all'articolo 7, ha autorizzato le UU.SS.LL., per la gestione in convenzione dei presidi e strutture previsti dalla legge, a stabilire rapporti convenzionali esclusivamente con strutture iscritte all'Albo regionale istituito dall'articolo 10 della medesima legge;
- che il D.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni di riordino della disciplina in materia sanitaria, ha introdotto il sistema della remunerazione a tariffazione dei soggetti pubblici e privati che erogano assistenza sanitaria nonché il principio della libera scelta da parte dell'assistito delle strutture eroganti;
- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 6, della legge 23/12/1994, n. 724, sono cessati i rapporti convenzionali in atto ed entrati in vigore i nuovi rapporti fondati sul provvisorio accreditamento;
- che con le delibere di Giunta Regionale della Campania n. 6757 del 31 luglio 1996 e n. 9266 del 22 novembre 1996, pubblicate nel B.U.R.C. n. 7/1997, sono stati individuati, per le strutture eroganti prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78, i requisiti strutturali, organizzativi e di personale posti a base della verifica di qualità;
- che con la deliberazione n. 377 del 3 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, la Giunta Regionale della Campania ha emanato disposizioni transitorie atte a regolamentare, nelle more del completamento del sistema normativo teso all'accreditamento definitivo delle strutture sanitarie, la quantità e la qualità delle prestazioni erogabili da parte di strutture pubbliche e private stabilendo, per ciascuna branca ivi contemplata, i carichi di lavoro massimo erogabili da ogni struttura, parametrati all'organizzazione tecnologica, alla dotazione strutturale ed ai coefficienti di personale;
- che con le deliberazioni della Giunta Regionale della Campania n. 3958 del 7 agosto 2001, n. 7301 del 31 dicembre 2001 e n. 518 del 7 febbraio 2003 sono stati definiti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio delle attività sanitarie e/o socio sanitarie delle strutture pubbliche e private;
- che con le deliberazioni n. 1270 e 1272 del 28 marzo 2003 la Giunta Regionale ha definito le procedure per le Aziende Sanitarie Locali ai fini della rideterminazione delle capacità operative massime delle strutture private provvisoriamente accreditate, secondo i coefficienti fissati con la citata deliberazione n. 377/98 e successive modifiche ed integrazioni;
- che con la D.G.R.C. n. 482 del 25 marzo 2004 sono state approvate le "linee guida per la riabilitazione in Campania";
- che con Regolamento n. 3 del 31 luglio 2006 la Regione Campania ha definito i requisiti ulteriori e le procedure di accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica di emodialisi e di riabilitazione ambulatoriale, ai sensi dell'art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.;

VISTA la segnalazione dei sindaci dei Comuni di Capri ed Anacapri circa la problematica relativa alla erogazione della necessaria assistenza riabilitativa finora garantita dall'unica struttura di riabilitazione operante su tutto il territorio isolano, gestita dall'Associazione A.N.F.F.A.S. Onlus, a rischio di chiusura per scadenza di proroga di adeguamento;

VISTE le sollecitazioni allarmate pervenute dalla suddetta Associazione e dagli utenti;

CONSIDERATO che il Centro di riabilitazione A.N.F.F.A.S. di Capri, iscritto all'Albo regionale ex art. 10 della L.R. 11/1984 con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 297 del 4/3/89 e n. 3405 del 25/7/89, opera in regime di provvisorio accreditamento per l'erogazione di trattamenti ambulatoriali e domiciliari ex art. 26 L.R. 11/1984;

VISTI:

- la comunicazione dell'A.S.L. territorialmente competente Napoli 1 circa la necessità per la struttura in questione di adeguamento alla superficie minima prevista dalle Delibere regionali n. 6757/96 e n. 377/98;

- il verbale di Conferenza dei Presidenti di gruppo del Consiglio Regionale della Campania del 15 aprile 2009, relativo alla problematica del centro di riabilitazione di Capri e dell'assistenza riabilitativa da garantire alla popolazione di Capri;

- l'ordine del giorno del Consiglio Regionale trasmesso il 17/4/2009, con il quale si impegna la Giunta Regionale alla predisposizione di un provvedimento di deroga ai criteri già fissati con la delibera regionale n. 377/1998 limitatamente all'isola di Capri, considerata la sua particolare conformazione geografica;

VISTA la dichiarazione dei sindaci di Capri e di Anacapri del 21 maggio 2009 circa l'impossibilità di reperire strutture riabilitative idonee o di ampliare quella esistente per il raggiungimento dei parametri di cui alla normativa vigente;

VISTA la comunicazione dell'ASL Napoli 1 Centro prot. n. 0044313/2009 del 26/05/2009 dalla quale risulta dal sopralluogo tecnico effettuato presso il Centro di riabilitazione ANFFAS con sede in Capri alla via Palazzo a Mare 5 e dalla documentazione in possesso della stessa, che lo stesso possiede una superficie totale pari a 173,69 mq e propone una deroga al limite minimo di superficie totale prevista dalla normativa vigente in materia di determinazione della capacità operativa massima delle strutture riabilitative, in considerazione del fatto che il volume di prestazioni erogate del Centro in questione è nettamente inferiore a quella prevista per una struttura tipo con superficie pari a 250 mq ed è quindi proporzionalmente compatibile con la superficie posseduta di 173, 69 mq;

RAVVISATA la necessità, per quanto sopra esposto, per non sfornire il territorio dell'isola di Capri dell'unica struttura riabilitativa presente, in considerazione delle esigenze assistenziali della popolazione di Capri e delle particolari caratteristiche nonché dei vincoli paesaggistici ed architettonici di tale territorio, di prevedere una deroga al limite minimo di superficie totale previsto dalla normativa vigente limitatamente all'isola di Capri, fermo restando il metodo di calcolo relativo al rapporto tra posto cura previsto dalla normativa citata in premessa e il numero di prestazioni erogabili;

La Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni e considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di prendere atto:

- del verbale di Conferenza dei Presidenti di gruppo del Consiglio Regionale della Campania del 15 aprile 2009, relativo alla problematica del centro di riabilitazione di Capri e dell'assistenza riabilitativa da garantire alla popolazione di Capri;

- dell'ordine del giorno del Consiglio Regionale trasmesso il 17/4/2009, con il quale si impegna la Giunta Regionale alla predisposizione di un provvedimento di deroga ai criteri già fissati con la delibera regionale n. 377/1998 limitatamente all'isola di Capri, considerata la sua particolare conformazione geografica;
- della dichiarazione dei sindaci di Capri e di Anacapri del 21 maggio 2009 circa l'impossibilità di reperire strutture riabilitative idonee o di ampliare quella esistente per il raggiungimento dei parametri di cui alla normativa vigente;
- della comunicazione dell'ASL Napoli 1 Centro prot. n. 0044313/2009 del 26/05/2009 dalla quale risulta dal sopralluogo tecnico effettuato presso il Centro di riabilitazione ANFFAS con sede in Capri alla via Palazzo a Mare 5 e dalla documentazione in possesso della stessa, che lo stesso possiede una superficie totale pari a 173,69 mq e propone una deroga al limite minimo di superficie totale prevista dalla normativa vigente in materia di determinazione della capacità operativa massima delle strutture riabilitative, in considerazione del fatto che il volume di prestazioni erogate del Centro in questione è nettamente inferiore a quella prevista per una struttura tipo con superficie pari a 250 mq ed è quindi proporzionalmente compatibile con la superficie posseduta di 173, 69 mq;
- di procedere alla deroga del limite minimo di superficie totale previsto dalla normativa vigente riportata in premessa da 250 mq a 173,69 mq limitatamente all'isola di Capri, fermo restando il metodo di calcolo relativo al rapporto tra posto cura previsto dalla normativa e il numero di prestazioni riabilitative erogabili;
- di trasmettere di presente provvedimento alle Aree Generali di Coordinamento Piano Sanitario Regionale e Assistenza Sanitaria ed all'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro per quanto di rispettiva competenza, ed al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino